

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878
Data di revisione: 22/03/2024 Data di pubblicazione: 14/02/2014

Versione: 4.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela
Nome del prodotto R-2631 Part A
Sinonimi Elastomero di silicone

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale.

1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna ulteriore informazione disponibile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe
1198 Avenue Maurice Donat
Le Natura Bt. 2
06250 Mougins
France
+33 4 92 96 93 31
productstewardship@avantorsciencesgcc.com
www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo); 800-424-9300
CHEMTREC (negli USA)
+(39)-0245557031

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Acquatica cronica 3 H412

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Avvertenza (CLP) -
Indicazioni di pericolo (CLP) H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP) P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P501 - Smaltire il contenuto e il contenitore nel punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.
Tossicità acuta sconosciuta L'80-90% della miscela è costituito da ingredienti con tossicità acuta sconosciuta.

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

| Componente | |
|---|---|
| Ottametilciclotetrasilossano (556-67-2) | Questa sostanza soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII. Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII. |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6) | Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII. |
| Dodecаметilcicloesasilossano (540-97-6) | Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII. |

La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscela

| Nome | Identificatore del prodotto | % | Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 |
|--|---|--------|---|
| Nero di carbone sostanza con limite(i) di esposizione sul posto di lavoro nazionale (BE, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, PL, PT, SE, SK, NO) | (N. CAS) 1333-86-4 (N. CE) 215-609-9 | < 20 | Non classificato |
| Silanamine, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti di idrolisi con sostanza silicea* sostanza con limite(i) di esposizione sul posto di lavoro nazionale (AT, CZ, DE, EE, FI, GB, IE, LV, SI, NO, CH) | (N. CAS) 68909-20-6 (N. CE) 272-697-1 (N. indice CE) 014-052-00-7 (REACH-no) 01-2119379499-16 (sostanza silicea amorfa sintetica); 01-2119438176-38 (esametildisilazano) | < 20 | STOT RE 2, H373 |
| Ottametilciclotetrasilossano sostanza riportata nell'elenco delle sostanze candidate REACH Sostanza PBT; sostanza vPvB | (N. CAS) 556-67-2 (N. CE) 209-136-7 (N. indice CE) 014-018-00-1 | < 0,25 | Liq. infiamm. 3, H226 Ripr. 2, H361f Acquatica cronica 1, H410 (M=10) |
| Decametilciclopentasilossano sostanza riportata nell'elenco delle sostanze candidate REACH Sostanza vPvB | (N. CAS) 541-02-6 (N. CE) 208-764-9 | < 0,25 | Non classificato |
| Dodecаметilcicloesasilossano sostanza riportata nell'elenco delle sostanze candidate REACH Sostanza vPvB | (N. CAS) 540-97-6 (N. CE) 208-762-8 | < 0,25 | Non classificato |

Testo completo delle dichiarazioni H: vedere la sezione 16

*Questo pericolo riguarda la silice sotto forma di polvere. Nessuna esposizione alla polvere poiché la sostanza è legata all'interno della matrice del prodotto.

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

| | |
|---|---|
| Misure generali di primo soccorso | Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrare l'etichetta). |
| Misure di primo soccorso dopo l'inalazione | In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle | Rimuovere gli indumenti contaminati. Bagnare con acqua l'area colpita per almeno 5 minuti. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi | Sciacquare accuratamente con acqua per almeno 5 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo l'ingestione | Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare un medico. |

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

| | |
|--|---|
| Sintomi/Effetti | Se impiegato nelle normali condizioni d'uso previste, non dovrebbe presentare pericoli significativi. |
| Sintomi/Effetti dopo l'inalazione | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. |
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea. |
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con gli occhi | Può provocare lievi irritazioni oculari. |
| Sintomi/Effetti dopo l'ingestione | L'ingestione può provocare effetti nocivi. |
| Sintomi cronici | Non previsti in normali condizioni d'uso. |

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

| | |
|--------------------------------|--|
| Mezzi di estinzione adeguati | Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio (CO ₂), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca. |
| Mezzi di estinzione inadeguati | Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio. |

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

| | |
|----------------------------------|---|
| Pericolo d'incendio | Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature. |
| Pericolo di esplosione | Il prodotto non è esplosivo. |
| Reattività | In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose. |
| Prodotti combustibili pericolosi | Ossidi di carbonio (CO, CO ₂). Ossidi di silicio. Ossidi di platino. Formaldeide. |

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

| | |
|----------------------------------|---|
| Misure precauzionali antincendio | Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche. |
|----------------------------------|---|

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|--|--|
| Istruzioni antincendio | Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti. |
| Protezione durante lo spegnimento di incendi | Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie. |
| Altre informazioni | Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua. |

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

| | |
|-----------------------|--|
| Disposizioni generali | Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti. Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol). |
|-----------------------|--|

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

| | |
|---------------------------|---|
| Dispositivi di protezione | Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati. |
| Procedure di emergenza | Evacuare il personale non necessario. |

6.1.2. Per i primi soccorritori

| | |
|---------------------------|---|
| Dispositivi di protezione | Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate. |
| Procedure di emergenza | Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo permettono. Ventilare l'area. |

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

| | |
|------------------------|--|
| Per il contenimento | Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua. |
| Metodi per la bonifica | Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti. |

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

| | |
|---|--|
| Pericoli ulteriori durante la lavorazione | Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide. |
| Precauzioni per la manipolazione sicura | Evitare il contatto prolungato con occhi, pelle e indumenti. Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol). Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. |
| Misure igieniche | Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. |

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

Attenersi alle normative in vigore.

Condizioni di conservazione

Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

Tenere/Conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, sostanze molto comburenti.

7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Vedere la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

| Nero di carbone (1333-86-4) | | |
|---|---|--|
| Belgio | OEL TWA (base giuridica: decreto regio 21/01/2020) | 3 mg/m ³ |
| Croazia | OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018) | 3,5 mg/m ³ |
| Croazia | OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018) | 7 mg/m ³ |
| Repubblica Ceca | OEL TWA (base giuridica: reg. 41/2020) | 2 mg/m ³ (polvere) |
| Danimarca | OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020) | 3,5 mg/m ³ |
| Danimarca | OEL STEL (Base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020) | 7 mg/m ³ |
| Estonia | OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105) | 3 mg/m ³ |
| Finlandia | OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020) | 3,5 mg/m ³ |
| Finlandia | OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020) | 7 mg/m ³ |
| Francia | OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984) | 3,5 mg/m ³ |
| Grecia | OEL TWA (base giuridica: PWHSE) | 3,5 mg/m ³ |
| Grecia | OEL STEL (base giuridica: PWHSE) | 7 mg/m ³ |
| Ungheria | OEL TWA (base giuridica: decreto n. 05/2020) | 3 mg/m ³ (concentrazione inalabile (polveri sospese e fibrose) |
| Irlanda | OEL TWA (base giuridica: 2020 COP) | 3 mg/m ³ (frazione inalabile) |
| Irlanda | OEL STEL (base giuridica: 2020 COP) | 15 mg/m ³ (frazione inalabile calcolata) |
| USA ACGIH | OEL TWA (base giuridica: IMDFN1) | 3 mg/m ³ (materiale particolato inalabile) |
| Norvegia | OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695) | 3,5 mg/m ³ |
| Norvegia | OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695) | 7 mg/m ³ (valore calcolato) |
| Polonia | OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61) | 4 mg/m ³ (frazione inalabile) |
| Portogallo | OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014) | 3 mg/m ³ (frazione inalabile) |
| Portogallo | Categoria chimica OEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014) | A3 - Cancerogeno accertato per gli animali, con rilevanza non nota per l'uomo |
| Slovacchia | OEL TWA (base giuridica: decreto gov. 33/2018) | 2 mg/m ³ (frazione respirabile, 5% o meno di componente fibrogeno) 10 mg/m ³ (frazione respirabile, più di 5% di componente fibrogeno) 10 mg/m ³ (aerosol totale) |
| Spagna | OEL TWA (base giuridica: OELCAIS) | 3,5 mg/m ³ |
| Svezia | OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1) | 3 mg/m ³ (frazione inalabile) |
| Silanamine, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti di idrolisi con sostanza silicea (68909-20-6) | | |
| Austria | OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018) | 4 mg/m ³ (anche sostanza silicea prodotta con trattamento a umido - frazione inalabile) |
| Repubblica Ceca | OEL TWA (base giuridica: reg. 41/2020) | 0,1 mg/m ³ (frazione respirabile) 4 mg/m ³ |
| Estonia | OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105) | 2 mg/m ³ (polvere amorfa-respirabile) |
| Finlandia | OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020) | 5 mg/m ³ (diossido di silicio, amorfo) |
| Germania | OEL TWA (base giuridica: TRGS 900) | 4 mg/m ³ (il rischio di danno all'embrione o al feto può essere escluso quando si osservano i valori AGW e BGW - |

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | | frazione inalabile) |
|----------|---|---|
| Irlanda | OEL TWA (base giuridica: 2020 COP) | 6 mg/m ³ (polvere totale inalabile) 2,4 mg/m ³ (polvere respirabile) |
| Irlanda | OEL STEL (base giuridica: 2020 COP) | 18 mg/m ³ (polvere respirabile calcolata) 7,2 mg/m ³ (polvere respirabile calcolata) |
| Lettonia | OEL TWA (base giuridica: reg. n. 325) | 1 mg/m ³ |
| Norvegia | OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695) | 1,5 mg/m ³ (polvere respirabile) |
| Norvegia | OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695) | 3 mg/m ³ (valore calcolato-polvere respirabile) |
| Slovenia | OEL TWA (base giuridica: n. 79/19) | 4 mg/m ³ (frazione inalabile, gel) |
| Svizzera | OEL TWA (base giuridica: OLVSNAIF) | 4 mg/m ³ (inclusa sostanza silicea, polvere amorfa respirabile) |

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Dispositivi di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN e consultando il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Pasta

Colore, aspetto

Nera

Odore

Inodore

Soglia olfattiva

Nessun dato disponibile

pH

Nessun dato disponibile

Velocità di evaporazione

Nessun dato disponibile

Punto di fusione

Nessun dato disponibile

Punto di congelamento

Nessun dato disponibile

Punto di ebollizione

Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità

> 135 °C (275 °F)

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|---|-------------------------|
| Temperatura di autoaccensione | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Nessun dato disponibile |
| Infiammabilità | Non applicabile |
| Tensione di vapore | Nessun dato disponibile |
| Densità di vapore relativa a 20 °C | Nessun dato disponibile |
| Densità relativa | > 1 (acqua = 1) |
| Solubilità | Nessun dato disponibile |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | Nessun dato disponibile |
| Viscosità | Nessun dato disponibile |
| Proprietà esplosive | Nessun dato disponibile |
| Proprietà ossidanti | Nessun dato disponibile |
| Limiti di esplosività | Nessun dato disponibile |
| Rapporto aspetto particelle | Non applicabile |
| Stato di aggregazione delle particelle | Non applicabile |
| Stato di agglomerazione delle particelle | Non applicabile |
| Area di superficie specifica delle particelle | Non applicabile |
| Polverosità delle particelle | Non applicabile |

9.2. Altre informazioni

Contenuto COV < 1%

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, sostanze molto comburenti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Ossidi di silicio. Ossidi di platino. Si decompone sopra i 150 °C (>300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

| | |
|------------------------------|--|
| Vie di esposizione probabili | Cutanea, Ingestione, Inalazione, Contatto con gli occhi |
| Tossicità acuta (orale) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (cutanea) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (inalazione) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|---|---|
| Nero di carbone (1333-86-4) | |
| LD50 orale, ratto | > 8000 mg/kg |
| LC50 inalazione, ratto | > 4,6 mg/l/4h |
| Ottamefilciclotetrasilossano (556-67-2) | |
| LD50 orale, ratto | > 4800 mg/kg (non provoca mortalità) |
| LD50 cutanea, ratto | >2375 mg/kg (Fonte: ECHA) |
| LD50 cutanea, coniglio | > 2,5 ml/kg (non provoca mortalità) |
| LC50 inalazione, ratto | 36 mg/l/4 ore |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6) | |
| LD50 orale, ratto | > 5000 mg/kg (specie: Sprague-Dawley) |
| LD50 cutanea, coniglio | > 2000 mg/kg (specie: Nuova Zelanda bianco) Non è stato segnalato alcun caso di morte |
| LC50 inalazione, ratto | 8,67 mg/l/4 ore (specie: Fischer) |
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6) | |
| LD50 orale, ratto | > 50 g/kg (Fonte: NLM_CIP) |
| LD50 cutanea, ratto | > 2000 mg/kg (nessun decesso) |

| | |
|--|--|
| Corrosione cutanea/Irritazione cutanea | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Lesione/Irritazione oculari | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Mutagenicità sulle cellule germinali | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Cancerogenicità | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

| | |
|-----------------------------|----|
| Nero di carbone (1333-86-4) | |
| Gruppo IARC | 2B |

| | |
|--|---|
| Tossicità per la riproduzione | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | Non classificato. (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Pericolo in caso di aspirazione | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. |
| Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea. |
| Sintomi/Lesioni dopo il contatto con gli occhi | Può provocare lievi irritazioni oculari. |
| Sintomi/Lesioni dopo l'ingestione | L'ingestione può provocare effetti nocivi. |
| Sintomi cronici | Non previsti in normali condizioni d'uso. |

11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronica)

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nero di carbone (1333-86-4) | |
| CE50 - Crostacei [1] | 5600 mg/l (tempo di esposizione: 24 ore - Specie: Daphnia magna) |
| Ottametilclotetrasilossano (556-67-2) | |
| LC50, pesce [1] | > 22 µg/l |
| NOEC cronica per pesci | 0,0044 mg/l |

12.2. Persistenza e degradabilità

| | |
|-----------------------------|--|
| R-2631 Part A | |
| Persistenza e degradabilità | Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente. |

12.3. Potenziale di bioaccumulo

| | |
|--|-------------------|
| R-2631 Part A | |
| Potenziale di bioaccumulo | Non determinato. |
| Ottametilclotetrasilossano (556-67-2) | |
| BCF pesci 1 | 12400 |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 6,488 (a 25,1 °C) |
| Decametilclopentasilossano (541-02-6) | |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 8,023 (a 25,3 °C) |
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6) | |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 8,87 (a 23,6 °C) |

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

| | |
|---|---|
| Componente | |
| Ottametilclotetrasilossano (556-67-2) | Questa sostanza soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII. Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII. |
| Decametilclopentasilossano (541-02-6) | Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII. |
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6) | Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII. |

12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio Ecologia - materiali di rifiuto

Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

Non disperdere nell'ambiente. Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

| |
|---|
| 14.1. Numero ONU o numero ID |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.4. Gruppo di imballaggio |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori |
| Nessuna informazione aggiuntiva disponibile |
| 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO |
| Non applicabile |

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

15.1.1.1. Informazioni sull'Allegato XVII REACH

Non contiene sostanze REACH che presentino restrizioni in base all'Allegato XVII

15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Contiene sostanze riportate nell'elenco di sostanze candidate REACH in concentrazioni $\geq 0,1\%$ o limite di concentrazione specifico: Ottametilclotetrasilossano (CE 209-136-7, CAS 556-67-2), Decametilciclopentasilossano (EC 208-764-9, CAS 541-02-6), Dodecametilcicloesasilossano (CE 208-762-8, CAS 540-97-6)

15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene sostanze riportate nell'elenco POP (Regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene sostanze riportate nell'elenco PIC (Regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose)

15.1.1.5. Informazioni sull'Allegato XIV REACH

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Non contiene sostanze riportate nell'allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) del REACH

15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione 22/03/2024

revisione

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle frasi H ed EUH:

| | |
|---------------------|---|
| Acquatica cronica 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 1 |
| Acquatica cronica 3 | Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 3 |
| Liq. infiamm. 3 | Liquidi infiammabili, Categoria 3 |
| H226 | Liquido e vapori infiammabili. |
| H361f | Sospettato di nuocere alla fertilità. |
| H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| Ripr. 2 | Tossicità per la riproduzione, Categoria 2 |
| STOT RE 2 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta, Categoria 2 |

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Acquatica cronica 3 | Metodo di calcolo |
|---------------------|-------------------|

Indicazione dei cambiamenti

| Sezione | Modifica | Data della modifica | Versione |
|---------|---|---------------------|----------|
| 1 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 2 | Classificazione modificata; lingua modificata | 22/03/2024 | 4.0 |
| 3 | Dati modificati; testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 4 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 5 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 6 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 7 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 8 | Dati modificati; testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 9 | Dati modificati; testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 10 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 11 | Dati modificati; testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | | | |
|----|-----------------------------------|------------|-----|
| 12 | Dati modificati; testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 13 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 14 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 15 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 16 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi
ADN - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna
ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
STA - Stima della tossicità acuta
BCF - Fattore di bioconcentrazione
BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)
BOD - Richiesta biochimica di ossigeno
N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service
CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008
COD - Richiesta chimica di ossigeno
CE - Comunità europea
CE50 - Concentrazione efficace mediana
CEE - Comunità economica europea
EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG
N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG
UE - Unione europea
RE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita
GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo
Codice IBC - Codice internazionale trasporto carichi chimici alla rinfusa
IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis
IOELV - Valore limite indicativo di esposizione professionale
LC50 - Concentrazione letale mediana
LD50 - Dose letale mediana
LOAEL - Livello di effetto avverso più basso osservato
LOEC - Minima concentrazione con effetti significativi
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico del suolo-acqua
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile
MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Chwilowe
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Pulapowe
NOAEL - Livello senza effetti avversi osservati
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati
NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis
NTP - Programma nazionale sulla tossicità
OEL - Limiti di esposizione professionale
PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico
PEL - Limite di esposizione ammissibile
pH - Idrogeno potenziale
REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia
SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata
SDS - Scheda di dati di sicurezza
STEL - Limite di esposizione a breve termine
STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio
TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico
ThOD - Domanda teorica di ossigeno
TLM - Limite di tolleranza mediano
TLV - Valore limite di soglia
TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis
TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine
TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte
TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte
TSCA - Legislazione americana sulla gestione delle sostanze tossiche
TWA - Media ponderata nel tempo
VOC - Composti organici volatili (COV)
VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración
VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria
VLE - Valeur Limite D'exposition
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro
WGK - Wassergefährdungsklasse

Glossario delle abbreviazioni della fonte dei dati

ATSDR: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti)
AU_WES: Australia WES
CHEMVIEW: ChemView (Agenzia per la protezione ambientale statunitense)
CE_RAR: Relazione di valutazione del rinnovo della Commissione europea
CE_SCOEL: Comitato scientifico della Commissione europea sui limiti di esposizione occupazionale
ECETOC: European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals Reports (Rapporti del Centro europeo di ecotossicologia e tossicologia delle sostanze chimiche)
ECHA_API: Agenzia europea per le sostanze chimiche API
CEHA_RAC: Comitato per la valutazione dei rischi ECHA
EFSA: Autorità europea per la sicurezza alimentare

FOOD_JOURN: Food Research Journal (1956)
IARC: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
IDLH: Istituto nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro Profili di valore immediatamente pericolosi per la vita o la salute
IUCLID: Banca dati internazionale di informazione chimica uniforme
JAPAN_GHS: Base GHS Giappone per i dati di classificazione
JP_J-CHECK: J-Check Giappone
KR_NIER: Istituto nazionale delle valutazioni di ricerca ambientale della Corea del Sud
NICNA: Sistema nazionale australiano di notifica e valutazione dei prodotti chimici industriali
NIOSH: Istituto nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro (U.S. Department of Health and Human Services)
NLM_CIP: Database della National Library of Medicine ChemID

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

EPA: Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione ambientale)
EPA_AEGL: Livelli delle linee guida sull'esposizione acuta (Agenzia per la protezione ambientale statunitense)
EPA_FIFRA: Decisione di idoneità per la ri-registrazione di insetticidi federali, fungicidi e rodenticidi (Agenzia per la protezione ambientale statunitense)
EPA_HPV: Sostanze chimiche ad alto volume di produzione (Agenzia per la protezione ambientale statunitense)
TRED_EPA: Valutazione del rischio per decisione di idoneità alla rivalutazione della tolleranza (Agenzia per la protezione ambientale statunitense)
UE_CLH: Proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata dell'Unione europea
RAR_UE: Rapporto sulla valutazione dei rischi nell'Unione europea

plus
NLM_HSNB: Banca dati della National Library of Medicine sulle sostanze pericolose
NLM_PUBMED: Database della National Library of Medicine PubMed
NTP: National Toxicology Program (Programma nazionale di tossicologia)
NZ_CCID: Database delle informazioni e delle classificazioni chimiche della Nuova Zelanda
OCSE_EHSP: Pubblicazione su ambiente, salute e sicurezza (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)
OCSE_SIDS: Screening information data set (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)
OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità

Valore limite base giuridica*

*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

UE - 2019/1243/UE e 98/24/CE - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e Regolamento emendativo(UE) 2019/1243.

Austria - BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

Austria - BLV BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

Bulgaria - Reg. n. 13/10 - Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla tutela dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice della manodopera Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croazia - OG n. 91/2018 - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Regolamento governativo del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene) E dalla legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

Grecia - PWHSE - Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e Decreto presidenziale 212/2006 - Tutela dei lavoratori esposti all'amianto.

Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici 2020, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

Lettonia - Reg. n. 325 - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

Lituania - HN 23/2011 - Standard di igiene lituano HN 23/2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'Ordinanza V-695/A1-272.

Lussemburgo - A-N 684 - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

Malta - MOSHAA Ch. 424 - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

Paesi Bassi - OWCRV - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento relativo ai valori di azione e ai valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Polonia - Dz. U. 2020 n. 61 - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle massime concentrazioni e intensità di fattori dannosi per la salute consentite nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle massime concentrazioni chimiche e dei fattori di polvere nocivi per la salute ammissibili nell'ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici.

R-2631 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Repubblica Ceca - Reg. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. recante i limiti di esposizione professionale e successive modifiche

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020 - Ordinanza sui valori limite per sostanze e materiali, l'ordinanza di legge n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

Estonia - Regolamento n. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia - HTP-ARVOT 2020 - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori limite di esposizione professionale 2020 pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

Francia - INRS ED 984 - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro, aggiornato da: decreto 2016-344, JORF n. 0119, e decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Germania - TRGS 903 - Limiti di soglia biologica (Valori BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra - LN. 2018/131 - Normative per le fabbriche (Controllo degli agenti chimici sul lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), Decreto legge 35/2020.

Romania - Dec. gov. n. 1218 - Decisione governativa n. 1218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori limite di esposizione professionale nazionali obbligatori per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia - Decreto gov 33/2018 - Decreto governativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto governativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

Slovenia - n. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli vincolanti di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolanti. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna - AFS 2018:1 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

Svezia - AFS 2018:1 - Statuto dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, AFS 2018:1
L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

Svizzera - OLVSNAIF - Valori limite professionali 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati alla data di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878
Data di revisione: 22/03/2024 Data di pubblicazione: 14/02/2014

Versione: 4.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela
Nome del prodotto R-2631 Part B
Sinonimi Elastomero di silicone

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale.

1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna ulteriore informazione disponibile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe
1198 Avenue Maurice Donat
Le Natura Bt. 2
06250 Mougins
France
+33 4 92 96 93 31
productstewardship@avantorsciencesgcc.com
www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo); 800-424-9300
CHEMTREC (negli USA)
+(39)-0245557031

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Ripr. 1B H360Fd
Acquatica cronica 3 H412

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 1.6

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS08

Avvertenza (CLP)

Indicazioni di pericolo (CLP)

Consigli di prudenza (CLP)

Pericolo

H360Fd - Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

P280 - Indossare guanti, indumenti protettivi, protezioni per gli occhi.

P308+P313 - In caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico.

P405 - Conservare sotto chiave.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Tossicità acuta sconosciuta

L'80-90% della miscela è costituito da ingredienti con tossicità acuta sconosciuta.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

| Componente | |
|---|---|
| Ottametilciclotetrasilossano (556-67-2) | Questa sostanza soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6) | Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII |
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6) | Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII |

La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

| Nome | Identificatore del prodotto | % | Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 |
|---|--|--------|---|
| Nero di carbone sostanza con limite(i) di esposizione sul posto di lavoro nazionale (BE, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, PL, PT, SE, SK, NO) | (N. CAS) 1333-86-4 (N. CE) 215-609-9 | < 20 | Non classificato |
| Silanamine, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, prodotti di idrolisi con sostanza silicea* sostanza con limite(i) di esposizione sul posto di lavoro nazionale (AT, CZ, DE, EE, FI, GB, IE, LV, SI, NO, CH) | (N. CAS) 68909-20-6 (N. CE) 272-697-1 (N. indice CE) 014-052-00-7 (REACH-no) 01-2119379499-16 (sostanza silicea amorfa sintetica); 01-2119438176-38 (esametildisilazano) | < 20 | STOT RE 2, H373 |
| Silossani e siliconi, dimetil, metil idrogeno | (N. CAS) 68037-59-2 | < 10 | Irrit. cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335 |
| Metil vinil-ciclosilossano sostanza con limite/i di esposizione sul posto di lavoro nazionale/i (RO) | (N. CAS) 2554-06-5 (N. CE) 219-863-1 | 1-5 | Ripr. 1B, H360Fd |
| Ottametilciclotetrasilossano sostanza riportata nell'elenco delle sostanze candidate REACH Sostanza PBT; sostanza vPvB | (N. CAS) 556-67-2 (N. CE) 209-136-7 (N. indice CE) 014-018-00-1 | < 0,25 | Liq. infiamm. 3, H226 Ripr. 2, H361f Acquatica cronica 1, H410 (M=10) |

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | | | |
|--|--|--------|------------------|
| Decametilciclopentasilossano sostanza riportata nell'elenco delle sostanze candidate REACH Sostanza vPvB | (N. CAS) 541-02-6 (N. CE) 208-764-9 | < 0,25 | Non classificato |
| Dodecametilcicloesasilossano sostanza riportata nell'elenco delle sostanze candidate REACH Sostanza vPvB | (N. CAS) 540-97-6 (N. CE) 208-762-8 | < 0,25 | Non classificato |

Testo completo delle dichiarazioni H: vedere la sezione 16

*Questo pericolo riguarda la silice sotto forma di polvere. Nessuna esposizione alla polvere poiché la sostanza è legata all'interno della matrice del prodotto.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

| | |
|---|---|
| Misure generali di primo soccorso | Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrare l'etichetta). |
| Misure di primo soccorso dopo l'inalazione | In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle | Rimuovere gli indumenti contaminati. Bagnare con acqua l'area colpita per almeno 5 minuti. In caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi | Sciacquare accuratamente con acqua per almeno 5 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione aumenta o persiste, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo l'ingestione | Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare un medico. |

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

| | |
|--|--|
| Sintomi/Effetti | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. |
| Sintomi/Effetti dopo l'inalazione | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. |
| Sintomi/effetti dopo il contatto con la pelle | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea. |
| Sintomi/effetti dopo il contatto con gli occhi | Può provocare lievi irritazioni oculari. |
| Sintomi/effetti dopo l'ingestione | L'ingestione può provocare effetti nocivi. |
| Sintomi cronici | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. |

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

| | |
|--------------------------------|--|
| Mezzi di estinzione adeguati | Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio (CO ₂), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca. |
| Mezzi di estinzione inadeguati | Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio. |

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

| | |
|----------------------------------|--|
| Pericolo d'incendio | Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature. |
| Pericolo di esplosione | Il prodotto non è esplosivo. |
| Reattività | Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria. |
| Prodotti combustibili pericolosi | Ossidi di carbonio (CO, CO ₂). Ossidi di silicio. Formaldeide. Gas idrogeno esplosivo. |

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

| | |
|--|--|
| Misure precauzionali antincendio | Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche. |
| Istruzioni antincendio | Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti. |
| Protezione durante lo spegnimento di incendi | Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie. |
| Altre informazioni | Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua. |

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

| | |
|-----------------------|---|
| Disposizioni generali | Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate. |
|-----------------------|---|

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

| | |
|---------------------------|---|
| Dispositivi di protezione | Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati. |
| Procedure di emergenza | Evacuare il personale non necessario. |

6.1.2. Per i primi soccorritori

| | |
|---------------------------|---|
| Dispositivi di protezione | Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate. |
| Procedure di emergenza | Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo permettono. Ventilare l'area. |

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

| | |
|------------------------|--|
| Per il contenimento | Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua. |
| Metodi per la bonifica | Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti. |

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

| | |
|---|--|
| Pericoli ulteriori durante la lavorazione | Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide. |
| Precauzioni per la manipolazione sicura | Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare vapori, nebbia, particelle nebulizzate. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e prima di lasciare il luogo di lavoro. |
| Misure igieniche | Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. |

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

| | |
|-----------------------------|---|
| Misure tecniche | Attenersi alle normative in vigore. |
| Condizioni di conservazione | Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro. |
| Materiali incompatibili | Alcoli. Metalli. Acidi forti, basi forti, sostanze molto comburenti. Acqua. |

7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Vedere la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

| Nero di carbone (1333-86-4) | | |
|-----------------------------|---|--|
| Belgio | OEL TWA (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020) | 3 mg/m ³ |
| Croazia | OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018) | 3,5 mg/m ³ |
| Croazia | OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018) | 7 mg/m ³ |
| Repubblica Ceca | OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020) | 2 mg/m ³ (polvere) |
| Danimarca | OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020) | 3,5 mg/m ³ |
| Danimarca | OEL STEL (Base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020) | 7 mg/m ³ |
| Estonia | OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105) | 3 mg/m ³ |
| Finlandia | OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020) | 3,5 mg/m ³ |
| Finlandia | OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020) | 7 mg/m ³ |
| Francia | OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984) | 3,5 mg/m ³ |
| Grecia | OEL TWA (base giuridica: PWHSE) | 3,5 mg/m ³ |
| Grecia | OEL STEL (base giuridica: PWHSE) | 7 mg/m ³ |
| Ungheria | OEL TWA (base giuridica: decreto n. 05/2020) | 3 mg/m ³ (concentrazione inalabile (polveri sospese e fibrose)) |
| Irlanda | OEL TWA (base giuridica: 2020 COP) | 3 mg/m ³ (frazione inalabile) |
| Irlanda | OEL STEL (base giuridica: 2020 COP) | 15 mg/m ³ (frazione inalabile calcolata) |
| USA ACGIH | OEL TWA (base giuridica: IMDFN1) | 3 mg/m ³ (materiale particolato inalabile) |
| Norvegia | OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695) | 3,5 mg/m ³ |
| Norvegia | OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695) | 7 mg/m ³ (valore calcolato) |
| Polonia | OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61) | 4 mg/m ³ (frazione inalabile) |
| Portogallo | OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014) | 3 mg/m ³ (frazione inalabile) |

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | | |
|--|---|--|
| Portogallo | Categoria chimica OEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014) | A3 - Cancerogeno accertato per gli animali, con rilevanza non nota per l'uomo |
| Slovacchia | OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018) | 2 mg/m ³ (frazione respirabile, 5% o meno di componente fibrogeno) 10 mg/m ³ (frazione respirabile, più di 5% di componente fibrogeno) 10 mg/m ³ (aerosol totale) |
| Spagna | OEL TWA (base giuridica: OELCAIS) | 3,5 mg/m ³ |
| Svezia | OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1) | 3 mg/m ³ (frazione inalabile) |
| Silanamine, 1,1,1-trimetil-N-(trimetililil)-, prodotti di idrolisi con sostanza silicea (68909-20-6) | | |
| Austria | OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018) | 4 mg/m ³ (anche sostanza silicea prodotta con trattamento a umido - frazione inalabile) |
| Repubblica Ceca | OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020) | 0,1 mg/m ³ (frazione respirabile) 4 mg/m ³ |
| Estonia | OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105) | 2 mg/m ³ (polvere amorfa-respirabile) |
| Finlandia | OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020) | 5 mg/m ³ (diossido di silicio, amorfo) |
| Germania | OEL TWA (base giuridica: TRGS 900) | 4 mg/m ³ (il rischio di danno all'embrione o al feto può essere escluso quando si osservano i valori AGW e BGW - frazione inalabile) |
| Irlanda | OEL TWA (base giuridica: 2020 COP) | 6 mg/m ³ (polvere totale inalabile) 2,4 mg/m ³ (polvere respirabile) |
| Irlanda | OEL STEL (base giuridica: 2020 COP) | 18 mg/m ³ (polvere respirabile calcolata) 7,2 mg/m ³ (polvere respirabile calcolata) |
| Lettonia | OEL TWA (base giuridica: reg. n. 325) | 1 mg/m ³ |
| Norvegia | OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695) | 1,5 mg/m ³ (polvere respirabile) |
| Norvegia | OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695) | 3 mg/m ³ (valore calcolato-polvere respirabile) |
| Slovenia | OEL TWA (base giuridica: n. 79/19) | 4 mg/m ³ (frazione inalabile, gel) |
| Svizzera | OEL TWA (base giuridica: OLVSNAIF) | 4 mg/m ³ (inclusa sostanza silicea, polvere amorfa respirabile) |
| Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5) | | |
| Romania | OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1218) | 30 mg/m ³ |
| Romania | OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218) | 50 mg/m ³ |
| Romania | Categoria chimica OEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218) | Notazione cutanea |


8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Dispositivi di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN, e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Protezione per le mani

Protezione per gli occhi

Protezione della pelle e del corpo

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Indossare guanti protettivi.

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

Indossare indumenti protettivi adeguati.

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|-----------------------------------|---|
| Protezione delle vie respiratorie | In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. |
| Altre informazioni | Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare. |

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|---|-------------------------|
| Stato fisico | Pasta |
| Colore, aspetto | Nera |
| Odore | Inodore |
| Soglia olfattiva | Nessun dato disponibile |
| pH | Nessun dato disponibile |
| Velocità di evaporazione | Nessun dato disponibile |
| Punto di fusione | Nessun dato disponibile |
| Punto di congelamento | Nessun dato disponibile |
| Punto di ebollizione | Nessun dato disponibile |
| Punto di infiammabilità | > 135 °C (275 °F) |
| Temperatura di autoaccensione | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Nessun dato disponibile |
| Infiammabilità | Non applicabile |
| Tensione di vapore | Nessun dato disponibile |
| Densità di vapore relativa a 20 °C | Nessun dato disponibile |
| Densità relativa | > 1 (acqua = 1) |
| Solubilità | Nessun dato disponibile |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | Nessun dato disponibile |
| Viscosità | Nessun dato disponibile |
| Proprietà esplosive | Nessun dato disponibile |
| Proprietà ossidanti | Nessun dato disponibile |
| Limiti di esplosività | Nessun dato disponibile |
| Rapporto aspetto particelle | Non applicabile |
| Stato di aggregazione delle particelle | Non applicabile |
| Stato di agglomerazione delle particelle | Non applicabile |
| Area di superficie specifica delle particelle | Non applicabile |
| Polverosità delle particelle | Non applicabile |

9.2. Altre informazioni

| | |
|---------------|------|
| Contenuto COV | < 1% |
|---------------|------|

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Il gas idrogeno sviluppato è infiammabile e può formare miscele esplosive con l'aria. Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

10.5. Materiali incompatibili

Alcoli. Metalli. Acidi forti, basi forti, sostanze molto comburenti. Acqua.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Può produrre gas idrogeno esplosivo a contatto con sostanze incompatibili o in caso di decomposizione termica. La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150 °C (>300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

| | |
|------------------------------|--|
| Vie di esposizione probabili | Cutanea, Ingestione, Inalazione, Contatto con gli occhi |
| Tossicità acuta (orale) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (cutanea) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (inalazione) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

| | |
|--|--|
| Nero di carbone (1333-86-4) | |
| LD50 orale, ratto | > 8000 mg/kg |
| LC50 inalazione, ratto | > 4,6 mg/l/4h |
| Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5) | |
| LD50 orale, ratto | > 4800 mg/kg (read-across, nessun decesso) |
| LD50 cutanea, coniglio | > 2.000 mg/kg (nessun decesso) |
| LC50 inalazione, ratto | > 1,32 mg/l/4 ore (Specie: Sprague-Dawley, la concentrazione massima ottenibile, nessun decesso) |
| Ottametilciclotetrasilossano (556-67-2) | |
| LD50 orale, ratto | > 4800 mg/kg (non provoca mortalità) |
| LD50 cutanea, ratto | >2375 mg/kg (Fonte: ECHA) |
| LD50 cutanea, coniglio | > 2,5 ml/kg (non provoca mortalità) |
| LC50 inalazione, ratto | 36 mg/l/4 ore |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6) | |
| LD50 orale, ratto | > 5000 mg/kg (specie: Sprague-Dawley) |
| LD50 cutanea, coniglio | > 2000 mg/kg (specie: Nuova Zelanda bianco) Non è stato segnalato alcun caso di morte |
| LC50 inalazione, ratto | 8,67 mg/l/4 ore (specie: Fischer) |
| Dodecetilcicloesasilossano (540-97-6) | |
| LD50 orale, ratto | > 50 g/kg (Fonte: NLM_CIP) |
| LD50 cutanea, ratto | > 2000 mg/kg (nessun decesso) |
| Corrosione cutanea/Irritazione cutanea | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Lesione/irritazione oculari | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|--------------------------------------|--|
| Mutagenicità sulle cellule germinali | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Cancerogenicità | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

| | |
|-----------------------------|----|
| Nero di carbone (1333-86-4) | |
| Gruppo IARC | 2B |

| | |
|---|--|
| Tossicità per la riproduzione | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Pericolo in caso di aspirazione | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Sintomi/lesioni dopo l'inalazione | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. |
| Sintomi/lesioni dopo il contatto con la pelle | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione cutanea. |
| Sintomi/lesioni dopo il contatto con gli occhi | Può provocare lievi irritazioni oculari. |
| Sintomi/lesioni dopo l'ingestione | L'ingestione può provocare effetti nocivi. |
| Sintomi cronici | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. |

11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

| | |
|--|--|
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta) | Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronica) | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

| | |
|---|--|
| Nero di carbone (1333-86-4) | |
| CE50 - Crostacei [1] | 5600 mg/l (tempo di esposizione: 24 ore - Specie: Daphnia magna) |
| Ottametilciclotetrasilossano (556-67-2) | |
| LC50, pesce [1] | > 22 µg/l |
| NOEC cronica per pesci | 0,0044 mg/l |

12.2. Persistenza e degradabilità

| | |
|-----------------------------|--|
| R-2631 Part B | |
| Persistenza e degradabilità | Può provocare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente. |

12.3. Potenziale di bioaccumulo

| | |
|--|------------------|
| R-2631 Part B | |
| Potenziale di bioaccumulo | Non determinato. |
| Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5) | |

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|--|-------------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 6,47 |
| Ottametilciclotetrasilossano (556-67-2) | |
| BCF Pesce 1 | 12400 |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 6,488 (a 25,1 °C) |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6) | |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 8,023 (a 25,3 °C) |
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6) | |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 8,87 (a 23,6 °C) |

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

| Componente | |
|---|---|
| Ottametilciclotetrasilossano (556-67-2) | Questa sostanza soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII |
| Decametilciclopentasilossano (541-02-6) | Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII |
| Dodecametilcicloesasilossano (540-97-6) | Questa sostanza soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII |

12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio
Ulteriori informazioni

Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali.

Il contenitore può rimanere pericoloso quando è svuotato.
Continuare a rispettare tutte le precauzioni.

Ecologia - materiali di rifiuto

Non disperdere nell'ambiente. Questo materiale è pericoloso per l'ambiente acquatico. Non disperdere nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

| |
|--|
| 14.1. Numero ONU o numero ID |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU |
| Non regolamentato per il trasporto |

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| |
|---|
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.4. Gruppo di imballaggio |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori |
| Nessuna informazione aggiuntiva disponibile |
| 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO |
| Non applicabile |

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

15.1.1.1. Informazioni sull'Allegato XVII REACH

Non contiene sostanze REACH che presentino restrizioni in base all'Allegato XVII

15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Contiene sostanze riportate nell'elenco di sostanze candidate REACH in concentrazioni $\geq 0,1\%$ o limite di concentrazione specifico: Ottametilclotetrasilossano (CE 209-136-7, CAS 556-67-2), Decametilciclopentasilossano (EC 208-764-9, CAS 541-02-6), Dodecametilcicloesasilossano (CE 208-762-8, CAS 540-97-6)

15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene sostanze riportate nell'elenco POP (Regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene sostanze riportate nell'elenco PIC (Regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose)

15.1.1.5. Informazioni sull'Allegato XIV REACH

Non contiene sostanze riportate nell'allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) del REACH

15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Data di preparazione o ultima revisione 22/03/2024

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle frasi H ed EUH:

| | |
|---------------------|--|
| Acquatica cronica 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 1 |
| Acquatica cronica 3 | Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 3 |
| Irrit. oculare 2 | Lesione oculare grave/irritazione oculare grave, Categoria 2 |
| Liq. infiamm. 3 | Liquidi infiammabili, Categoria 3 |
| H226 | Liquido e vapori infiammabili. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie. |
| H360Fd | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. |
| H361f | Sospettato di nuocere alla fertilità. |
| H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| Ripr. 1B | Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B |
| Ripr. 2 | Tossicità per la riproduzione, Categoria 2 |
| Irrit. cutanea 2 | Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2 |
| STOT RE 2 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta, Categoria 2 |
| STOT SE 3 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola, Categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie |

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Ripr. 1B | Metodo di calcolo |
| Acquatica cronica 3 | Metodo di calcolo |

Indicazione dei cambiamenti

| Sezione | Modifica | Data della modifica | Versione |
|---------|---|---------------------|----------|
| 1 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 2 | Classificazione modificata; lingua modificata | 22/03/2024 | 4.0 |
| 3 | Dati modificati; testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 4 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 5 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 6 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 7 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 8 | Dati modificati; testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 9 | Dati modificati; testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 10 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 11 | Dati modificati; testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 12 | Dati modificati; testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 13 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 14 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 15 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |
| 16 | Testo modificato | 22/03/2024 | 4.0 |

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi
ADN - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna
ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Chwilowe
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Steżenie Pulapowe
NOAEL - Livello senza effetti avversi osservati
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati
NRD - Nevirsyntinas Ribinis Dydis

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|--|--|
| STA - Stima della tossicità acuta | NTP - Programma nazionale sulla tossicità |
| BCF - Fattore di bioconcentrazione | OEL - Limiti di esposizione professionale |
| BEI - Indici di esposizione biologica (BEI) | PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico |
| BOD - Richiesta biochimica di ossigeno | PEL - Limite di esposizione ammissibile |
| N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service | pH - Idrogeno potenziale |
| CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008 | REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche |
| COD - Richiesta chimica di ossigeno | RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia |
| CE - Comunità europea | SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata |
| CE50 - Concentrazione efficace mediana | SDS - Scheda di dati di sicurezza |
| CEE - Comunità economica europea | STEL - Limite di esposizione a breve termine |
| EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale | STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio |
| N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG | TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft |
| N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG | TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico |
| UE - Unione europea | ThOD - Domanda teorica di ossigeno |
| CR50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita | TLM - Limite di tolleranza mediano |
| GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche | TLV - Valore limite di soglia |
| IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro | TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis |
| IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo | TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern |
| Codice IBC - Codice internazionale trasporto carichi chimici alla rinfusa | TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine |
| IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose | TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte |
| IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis | TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte |
| IOELV - Valori limite indicativi di esposizione professionale | TSCA - Legislazione americana sulla gestione delle sostanze tossiche |
| LC50 - Concentrazione letale mediana | TWA - Media ponderata nel tempo |
| LD50 - Dose letale mediana | VOC - Composti organici volatili (COV) |
| LOAEL - Livello di effetto avverso più basso osservato | VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración |
| LOEC - Minima concentrazione con effetti significativi | VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria |
| Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico del suolo-acqua | VLE - Valeur Limite D'exposition |
| Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua | VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition |
| Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua | vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile |
| MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile | WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro |
| MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento | WGK - Wassergefährdungsklasse |

Glossario delle abbreviazioni della fonte dei dati

| | |
|--|--|
| ATSDR: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti) | FOOD_JOURN: Food Research Journal (1956) |
| AU_WES: Australia WES | IARC: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro |
| CHEMVIEW: ChemView (Agenzia per la protezione ambientale statunitense) | IDLH: Istituto nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro Profili di valore immediatamente pericolosi per la vita o la salute |
| CE_RAR: Relazione di valutazione del rinnovo della Commissione europea | UCLID: Banca dati internazionale di informazione chimica uniforme |
| CE_SCOEL: Comitato scientifico della Commissione europea sui limiti di esposizione occupazionale | JAPAN_GHS: Base GHS Giappone per i dati di classificazione |
| ECETOC European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals Reports (Rapporti del Centro europeo di ecotossicologia e tossicologia delle sostanze chimiche) | JP_J-CHECK: J-Check Giappone |
| ECHA_API: Agenzia europea per le sostanze chimiche API | KR_NIER: Istituto nazionale delle valutazioni di ricerca ambientale della Corea del Sud |
| CEHA_RAC: Comitato per la valutazione dei rischi ECHA | NICNA: Sistema nazionale australiano di notifica e valutazione dei prodotti chimici industriali |
| EFSA: Autorità europea per la sicurezza alimentare | NIOSH: Istituto nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro (U.S. Department of Health and Human Services) |
| EPA: Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione ambientale) | NLM_CIP: Database della National Library of Medicine ChemID plus |
| EPA_AEGL: Livelli delle linee guida sull'esposizione acuta (Agenzia per la protezione ambientale statunitense) | NLM_HSDB: Banca dati della National Library of Medicine sulle sostanze pericolose |
| EPA_FIFRA: Decisione di idoneità per la ri-registrazione di insetticidi federali, fungicidi e rodenticidi (Agenzia per la protezione ambientale statunitense) | NLM_PUBMED: Database della National Library of Medicine PubMed |
| EPA_HPVSostanze chimiche ad alto volume di produzione (Agenzia per la protezione ambientale statunitense) | NTP: National Toxicology Program (Programma nazionale di tossicologia) |
| TRED_EPA: Valutazione del rischio per decisione di idoneità alla rivalutazione della tolleranza (Agenzia per la protezione ambientale statunitense) | NZ_CCID: Database delle informazioni e delle classificazioni chimiche della Nuova Zelanda |
| UE_CLH: Proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata dell'Unione europea | OCSE_EHSP: Pubblicazione su ambiente, salute e sicurezza (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) |
| | OCSE_SIDS: Screening information data set (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) |
| | OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità |

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

RAR_UE: Rapporto sulla valutazione dei rischi nell'Unione europea

Valore limite base giuridica*

*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

UE - 2019/1243/UE e 98/24/CE - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e Regolamento emendativo(UE) 2019/1243.

Austria - BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

Austria - BLV BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

Bulgaria - Reg. n. 13/10 - Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla tutela dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice della manodopera Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croazia - OG n. 91/2018 - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Regolamento governativo del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene) E dalla legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

Repubblica Ceca - Reg. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. recante i limiti di esposizione professionale e successive modifiche

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020 - Ordinanza sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza di legge n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica,

Grecia - PWHSE - Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e Decreto presidenziale 212/2006 - Tutela dei lavoratori esposti all'amianto.

Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici 2020, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

Lettonia - Reg. n. 325 - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

Lituania - HN 23/2011 - Standard di igiene lituano HN 23/2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'Ordinanza V-695/A1-272.

Lussemburgo - A-N 684 - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

Malta - MOSHAA Ch. 424 - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

Paesi Bassi - OWCR LV - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento relativo ai valori di azione e ai valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Polonia - Dz. U. 2020 n. 61 - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle massime concentrazioni e intensità di fattori dannosi per la salute consentite nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle massime concentrazioni chimiche e dei fattori di polvere nocivi per la salute ammissibili nell'ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

Romania - Dec. gov. n. 1218 - Decisione governativa n. 1218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori limite di esposizione professionale nazionali obbligatori per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia - Decreto legislativo 33/2018 - Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

Slovenia - n. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori

R-2631 Part B

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020
Estonia - Regolamento n. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia - HTP-ARVOT 2020 - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

Francia - INRS ED 984 - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Germania - TRGS 903 - Limiti di soglia biologica (Valori BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra - LN. 2018/131 - Normative per le fabbriche (Controllo degli agenti chimici sul lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli vincolanti di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolanti. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna - AFS 2018:1 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019
Svezia - AFS 2018:1 - Statuto dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

Svizzera - OLVSNAIF - Valori limite professionali 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati alla data di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRECTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)